

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRALE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, anche tributarie, in conformita' ai principi dettati dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti ed alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono da considerarsi entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi statali, emanate in attuazione del principio di riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Sono da considerarsi entrate patrimoniali quelle che non rientrano fra quelle specificate nel comma 1, quali i canoni ed i proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e di servizi, nonche' ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Art. 3

Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune puo' adottare uno specifico regolamento. Detti regolamenti sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno efetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.
2. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono diventati esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Pe quanto non regolamentato dal Comune, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe delle entrate patrimoniali

1. Il Comune approva le aliquote dei tributi e le tariffe dei prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, salvo che la legge non disponga altrimenti.
2. Le aliquote dei tributi e le tariffe dei prezzi pubblici si intendono confermate per l'esercizio successivo qualora non modificate entro il termine stabilito dalle leggi per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 5

Modalita' di gestione delle entrate

1. Il Comune sceglie la forma di gestione delle proprie entrate, in conformita' ai criteri stabiliti dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. L'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate possono essere effettuati mediante :
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

- b) affidamento con convenzione ad azienda speciale di cui all'articolo 22 comma 3 lettera c) della legge 142/90;
 - c) affidamento con convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22 comma 3 lettera e) della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
 - d) affidamento in concessione con procedura di gara ai concessionari di cui al DPR 28 gennaio 1998 n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
3. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario responsabile del tributo, quanto previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale, o dal responsabile dell'ufficio o del servizio nei rimanenti casi.

Articolo 6

1. Nel caso di gestione in economia delle entrate da parte del Comune sono responsabili delle singole entrate il funzionario responsabile del Tributo, qualora previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale e, per le restanti entrate, il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio nominato dal Sindaco.
2. Al funzionario individuato al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; il predetto funzionario sottoscrive ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di dispensazione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.
3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Articolo 7

Attività di liquidazione, di accertamento e di rettifica

1. L'attività di liquidazione, di accertamento e di rettifica delle entrate deve essere esercitata dal Comune o dal concessionario sulla base dei principi di semplificazione, di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa.
2. Il Comune, nel caso di gestione in economia o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi, dovranno istituire un apposito sportello in grado di fornire ai cittadini le informazioni ed i chiarimenti necessari per il corretto adempimento dei loro obblighi.

Articolo 7 bis

Rateizzazione dei pagamenti

Il Comune concede la rateizzazione delle somme dovute in via ordinaria, a seguito di accertamento o iscrizione a ruolo quando il pagamento complessivo per imposta, sanzioni e interessi è superiore a € 1500,00 (euro millecinquecento/00).

Coloro che intendono presentare domanda di rateizzazione devono far pervenire all'ufficio tributi in Viale Papa Giovanni XXIII N. 20, apposita richiesta motivata entro

- Dieci giorni dalla scadenza dei pagamenti, nel caso di domanda di rateizzazione del versamento ordinario.
- Sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, nel caso di accertamento o liquidazione.

- Quindici giorni dalla notifica della cartella esattoriale, nel caso la domanda di rateizzazione riguardi somme già iscritte a ruolo.

Responsabile del procedimento è il responsabile dei servizi finanziari, salvo delega per i casi particolari.

Il provvedimento di rateizzazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

I provvedimenti di rateizzazione sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell'imposta nel caso di gestione diretta o dal concessionario nel caso di affidamento a terzi.

Il numero massimo delle rate assentibili è di quattro per importi fino a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e di numero otto per importi superiori a € 5.000,00 (euro cinquemila/00),

La scansione temporale delle rate deve essere mensile con riferimento alla data di scadenza di notifica dell'atto, il mancato versamento anche di un arata protratto oltre cinque giorni dalla scadenza comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo residuo.

In nessun caso è concessa la dilazione delle somme per le quali sono già iniziati gli atti della procedura esecutiva successivi alla notifica della cartella esattoriale.

Articolo 8

Accertamento con adesione delle entrate tributarie

1. Il Comune, per l'attività di rettifica e di accertamento delle proprie entrate tributarie, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e dal regolamento comunale.

Articolo 9

Importo minimo dei versamenti o dei rimborsi

Salvo che lo specifico regolamento dei tributi non disponga diversamente, non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare rimborsare risulta non superiore di Euro 12,00.

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 9 Bis

Compensazioni

In relazione a quanto previsto dal comma 167 della legge finanziaria 296 del 27/12/2006, sono previste compensazioni tra debiti e crediti solo per lo stesso tributo. Il Comune in presenza di debiti e crediti tributari in capo al medesimo contribuente, anche d'ufficio procede alla relativa compensazione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Articolo 10

Tutela Giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate, agli atti di liquidazione, di rettifica e di accertamento dovranno contenere l'indicazione del giudice competente e del termine entro il quale deve essere impugnato l'atto, nonché le relative forme da osservare da parte del soggetto obbligato.
2. Nel caso di affidamento ai concessionari delle entrate, ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, legittimato a stare in giudizio è lo stesso concessionario che in forza dell'atto di concessione, è subentrato al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la gestione del servizio.

Articolo 11

Sanzioni

1. Il procedimento sanzionatorio e la determinazione delle sanzioni rientrano nelle competenze del funzionario responsabile del tributo, se previsto per legge o nominato dalla Giunta Comunale o al funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio nominato dal Sindaco, negli altri casi.
2. Quando la legge prevede una misura sanzionatoria variabile tra un minimo ed un massimo, la sanzione e' determinata dal funzionario individuato al comma 1, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, anche quando l'infrazione concerne entrate di carattere patrimoniale.
3. Per le violazioni di carattere tributario, qualora ne ricorrano i presupposti si applica, a richiesta del contribuente, l'istituto dell'accertamento con adesione, cosi' come previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 12

Versamento diretto

1. Il versamento diretto da parte dei soggetti obbligati deve essere effettuato in conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilita' del Comune, adottato ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono acconsentire ai soggetti obbligati che i versamenti siano effettuati con la piu' vasta gamma di mezzi di pagamento previsti dalla vigente normativa.

Articolo 13

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate dispettanza del Comune viene effettuata con la procedura di cui al decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 se affidata ai concessionari del servizio di riscossione con la procedura di cui al DPR 43/88, ovvero con quella indicata dal R.D. 639/1910 se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Articolo 14

Autotutela

L'istituto dell'autotutela e' esercitato con le modalita' e nei limiti definiti da apposito regolamento comunale.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrera' in vigore, a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune, con decorenza 1° gennaio 2000.